

ARGOMENTO: **DILAZIONI/ROTTAMAZIONI/VERSAMENTI**

1) Le rate in scadenza il 28/02/20 per l'adesione agevolata dei ruoli (Rottamazione ter) e quelle del 31/03/2020 per il saldo e stralcio sono state prorogate?

Ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020, art. 68, comma 3, sono state prorogate al 31/05/2020 le rate in scadenza il 28/02/2020 per la Rottamazione Ter e le rate in scadenza il 31/03/2020 per il Saldo e Stralcio.

2) I termini di versamento degli avvisi bonari in riferimento alla prima rata o al pagamento in un'unica soluzione ed anche alle rate successive in scadenza nel periodo compreso tra l'08/03/20 ed il 31/05//20 sono sospesi?

La disposizione contenuta nell'art.68 del DL n.18 del 17/03/2020 non estende la sospensione dei pagamenti agli avvisi automatici ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72, pertanto, seguono le naturali scadenze.

3) Le dilazioni dei ruoli ex art .19 del Dpr 602/73 le cui rate sono in scadenza nel periodo compreso tra l'08/03/20 ed il 31/05/20 beneficiano della sospensione di cui all'art.68 Dl n.18 del 17/03/20?

Pur se l'art. 68 del DL n.18 del 17/03/20 non fa esplicito riferimento alle dilazioni dei ruoli ex art. 19 Dpr 602/72, un'interpretazione estensiva della stessa Agenzia di Riscossione, nelle faq pubblicate nel sito il 19/03/2020, considera le stesse rientranti nel novero della sospensione dei versamenti dei ruoli.

Pertanto, le rate delle dilazioni ex art. 19 Dpr 602/72 che scadono nel periodo compreso tra l'08/03/20 ed il 31/05/2020 sono sospese ed il pagamento deve avvenire entro il 30/06/2020.

4) La sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali comprende anche la quota trattenuta al dipendente in occasione del pagamento degli stipendi di febbraio scorso?

L'art. 61 e l'art.62 del DL n.18 del 17/03/20 individua i soggetti per i quali i termini di versamento di ritenute alla fonte di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di iva e di contributi previdenziali e assistenziali possono essere adempiuti entro il 31/05/20, in unica soluzione o mediante 5 rate uguali, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi in luogo del 20/03/20.

In riferimento alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in assenza di specifico riferimento, dovrebbero essere intesi come riepilogo di somme indicate nella denuncia Uniemens, nella loro complessità .
A destare qualche perplessità in ordine alla suddetta interpretazione è la circolare INPS n.37 del 12/03/2020 che nel dare indicazioni più dettagliate in merito alle sospensioni previste dal dl 9/2020, riferite alle originarie "zone rosse", ha manifestato l'obbligo di versare nei termini legali la quota del lavoratore trattenuta con la remunerazione di febbraio 2020. Infatti, se tale interpretazioni fosse anche estesa al DL "Cura Italia" potrebbe comportare notevoli disagi ad imprese ed anche ai professionisti. Pertanto, si auspica e si attende un ulteriore chiarimento da parte dell'INPS nella considerazione che i versamenti delle ritenute fiscali di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr 600/73, in sospensione, sono anch'esse somme interamente trattenute al lavoratore dipendente e nella considerazione che lo spirito del Dl "Cura Italia" è quello di differire i tempi di una scadenza di un particolare ed eccezionale momento spiacevole che l'intero paese sta vivendo. Se così non fosse il termine di scadenza dei contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente alla quota a carico del dipendente, sarebbe il 20/03/2020.

5) Buongiorno, la sospensione opera anche per altri versamenti tributari quali ad esempio le ritenute d'acconto e la tassa vidimazione libri sociali?

La sospensione dei versamenti di cui agli artt. 61 e 62 del Dl n.18 del 17/03/2020 è limitata solamente:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in

qualità di sostituti d'imposta nonché alle trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;

-all'IVA;

-ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Pertanto, tutti i tributi e contributi di diversa natura scadono, per effetto del differimento generale il 20/03/20.

6) Rientrano nella sospensione gli adempimenti della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici?

No, la sospensione non opera per gli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, pur in assenza di specifico riferimento in quanto rappresentano "adempimenti commerciali" di natura privatistica.

7) Quali sono i soggetti per i quali sono sospesi i termini di pagamento delle ritenute di lavoro dipendente, iva e contributi previdenziali e assistenziali?

Le sospensioni dei versamenti di cui al D.L. n. 18 del 17/03/2020 operano sostanzialmente in tre blocchi:
BLOCCON.1

Art.60 Per tutti i contribuenti (senza distinzione alcuna) tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono stati prorogati al 20 marzo 2020.

BLOCCO N.2

Art.61 che estende la sospensione prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (originariamente il decreto aveva sospeso fino al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

ai seguenti soggetti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi,
- b) palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- k) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,
- n) fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province

autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

In data 18/03/2020 con la risoluzione n.12/e l'agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei codici attività dei soggetti suindicati e interessati alla seguente sospensione:

- versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta nonché alle trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;

- versamenti di IVA;

- versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera fino al 31/05/2020 termine entro il quale si devono effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio

Inoltre per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator sono stati sospesi anche i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (nel DL 9/2020 non era stata prevista) posticipandoli sempre al 31/05/2020 (vedi punto precedente)

Infine per Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Quindi, per i soggetti di cui all'art.61 non opera nessuna limitazione di ricavi o compensi fino a euro 2.000.000 (prevista dall'art.62) per usufruire delle sospensioni sopra meglio specificate

BLOCCON.3

N.B. QUESTO BLOCCO RIGUARDA TUTTI I SOGGETTI NON RICOMPRESI NELL'ART.61 e quindi:

Art. 62 I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per questi soggetti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

NB TUTTI GLI ALTRI VERSAMENTI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI NEGLI ARTT. 61 E 62 (ES. TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI, RITENUTE D'ACCONTO, SANZIONI) rientrano solo nella sospensione fino al 20/03/2020

8) Non ho provveduto al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo, incorro in sanzioni?

No. Il decreto ha previsto una mini-proroga di 4 giorni, fino al 20 marzo 2020, per tutti i contribuenti. Inoltre, i soggetti titolari di partita iva con domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato, e che nel periodo di imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, possono sospendere il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, dell'IVA, e dei contributi previdenziali ed assistenziali, compresi i premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti tra l'8 e il 31 marzo 2020.

Tali versamenti potranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Medesima agevolazione si applica, indipendentemente dal volume dei ricavi ai soggetti del settore turistico-alberghiero, alle federazioni sportive nazionali, alle strutture sportive generali nonché ai soggetti che si occupano di intrattenimenti, quali teatri, cinema, centri ricreativi, estendendosi, inoltre, a chi si occupa di asili nido o di servizi di assistenza diurna per minori disabili, ai soggetti che svolgono servizi di trasporto, nonché a coloro che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub o musei, biblioteche, archivi e monumenti storici e per finire alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale.

Per il mondo dello sport in generale, la sospensione dei versamenti si spingerà fino al 30 giugno 2020.

9) Come si devono comportare i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 per non subire la ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta?

I compensi dei lavoratori autonomi percepiti tra il 17 ed il 31 marzo 2020 – a condizione che nell'anno 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato – non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto.

Per poter beneficiare di tale agevolazione, i soggetti interessati devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

10) Quali sono le comunicazioni che devo essere inviate entro il 31 marzo 2020?

Le uniche comunicazioni che devono essere inviate entro il 31 marzo 2020, saranno quelle legate alla dichiarazione dei redditi precompilata e alla certificazione unica.

11) Quando deve avvenire il versamento dell'IVA?

Per le imprese del settore turistico, filiere dello spettacolo, ristorazione, sport e cultura l'IVA in scadenza a marzo viene sospesa. Il versamento dovrà avvenire in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) oppure in massimo di 5 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza

Per i contribuenti che nell'anno 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro il versamento dell'IVA è sospeso fino al 31 maggio

2020. Tali soggetti dovranno adempiere in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza.

Per i contribuenti che non rientrano nelle categorie di contribuenti suddette il versamento del saldo IVA, in scadenza il 16 marzo, è rinviato al 20 marzo 2020. Resta ferma la possibilità di effettuare detto versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%.

12) Anche se ho licenziato un collaboratore domestico, posso godere della sospensione dei contributi ancora dovuti?

Si. Il decreto prevede la possibilità per i datori di lavoro domestico che hanno licenziato un collaboratore domestico o per quei collaboratori dimessi, in data antecedente al 23 febbraio, di versare i contributi dovuti entro 10 giugno 2020.

13) Anche l'obbligo di fatturazione elettronica e invio dei corrispettivi sarà sospeso?

All'interno del testo normativo non vi è nessun riferimento, pertanto ad oggi restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra le parti.

14) Quando inizia a decorrere il termine per la risposta e per la regolarizzazione delle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione?

In relazione alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi dal 1° giugno 2020.

15) È possibile presentare istanze di interpello durante il periodo di sospensione?

Si. Le istanze di interpello, durante il periodo di sospensione, possono essere presentate esclusivamente in via telematica:

- tramite pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo pec: interpello@pec.agenziaentrate.it, per i soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- tramite posta elettronica ordinaria, inviando la documentazione al seguente indirizzo e-mail: div.contr.interpello@agenziaentrate.it, per i soggetti non residenti ma domiciliati nel territorio dello Stato.

I termini per le risposte alle istanze di interpello, di cui sopra, presentate dai contribuenti, inizieranno a decorrere dal 1° giugno 2020 (giorno successivo al termine del periodo di sospensione).

16) Gli avvisi bonari rientro nel periodo di sospensione previsto dal decreto?

Attualmente all'interno del Dl 18/2020 manca, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente richiamati. Quindi i cd. Avvisi bonari non è prevista nessuna sospensione.

